

In G.U. il decreto del ministero dell'economia sulla trasmissione dei corrispettivi

# Più invii per le spese mediche

## Coinvolti anche logopedisti, fisioterapisti e biologi

DI GIOVANNI GALLI

La trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie avrà nuovi protagonisti. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, tutta una serie di nuovi soggetti, tra cui fisioterapisti, logopedisti, biologi, dietisti, igienisti dentali e tecnici sanitari dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.

Lo prevede il dm dell'Economia 22 novembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019. L'elenco comprende gli iscritti ai seguenti albi: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-

vascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologi.

Per le finalità indicate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dovrà rendere disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti iscritti. Stessa cosa da parte dell'ordine dei biologi.

—© Riproduzione riservata—

Il decreto sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

## Interruzione luce, restituiti 45,6 mln di €

Fulminati i distributori di elettricità. Come penalità per i disservizi per le interruzioni nella fornitura di energia elettrica nel 2018 di responsabilità dei distributori verranno restituiti dagli operatori 45,6 milioni di euro ai consumatori, che andranno a riduzione delle tariffe di distribuzione complessive. Lo ha reso noto l'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (Arera) con la presentazione del bilancio 2018 della regolazione premi/penalità della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso, lunghe e brevi. Il risultato deriva dalla somma di 18,7 milioni di euro di penalità per la durata delle interruzioni senza preavviso «lunghe», cioè maggiori di 3 minuti (saldo fra 15,2 milioni di premi e 33,9 milioni di penalità), e di 26,9 milioni di penalità per il numero di interruzioni senza preavviso «lunghe e brevi», cioè con durata maggiore a 1 secondo (saldo fra 36,6 milioni di premi e 63,5 milioni di penalità). In particolare, la durata delle interruzioni per utente in bassa tensione è stata nel 2018



di 96 minuti, di cui 45 minuti per cause di diretta responsabilità del distributore. Il numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente di responsabilità delle imprese distributrici è stato pari a 3,38 a livello nazionale, con un miglioramento del 26% rispetto al 2008, ma con rilevanti divari territoriali: 2,16 interruzioni nel Nord Italia, 3,02 nel Centro Italia e 5,39 nel Sud Italia.

Giulia Provino

—© Riproduzione riservata—

## LE ENTRATE SUGLI ACQUISTI DEI VIAGGIATORI EXTRA-UE

### Rimborsi Iva per beni personali

Per fruire dei rimborsi Iva per le cessioni di beni extra Ue, i beni nei bagagli dei viaggiatori fuori dall'Unione devono essere destinati all'uso personale o familiare ed essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 25/2019 del 2 dicembre 2019, sul tema dello sgravio Iva delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) da trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea (articolo 38-quater del dpr n. 633/1972).

Il tax free shopping riguarda la possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva locale su

prodotti acquistati durante il soggiorno all'estero, nell'ambito del tax free shopping è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica.

Sull'emissione l'emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping, secondo l'Agenzia:

- 1) i cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla Ue e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese;
- 2) i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi di qualsiasi interesse commerciale. L'Agenzia sottolinea che un acquisto di beni in una quantità sproporzionata rispetto all'uso personale o familiare fa presupporre un utilizzo commerciale degli stessi e, di conseguenza, esclude il beneficio in questione;
- 3) per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, Iva inclusa) sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente»;

4) la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata con e-fattura, tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema Otello (Online tax refund at exit: light lane optimization): a) senza pagamento dell'Iva, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione dell'operazione tramite apposita variazione, laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla Ue; b) con pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera, se sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla Ue nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti. In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell'imposta ad appositi intermediari.

Non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare i requisiti, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell'Iva anche se il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, ipotesi in cui la soglia si ritiene superata solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. Non è, inoltre, ammesso il beneficio per le prestazioni di servizi.

Giulia Provino

—© Riproduzione riservata—

### Accisa, la quantità di prodotto non si tocca

Il fisco non può rideterminare i quantitativi di prodotto soggetto ad accisa, ove la rettifica smentisca una serie coerente di verifiche e misurazioni svolte nel tempo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 12 novembre 2019, n. 29204 in un caso riguardante la nota vicenda di Lombarda Petroli. L'Agenzia delle dogane ha notificato un avviso di pagamento e un atto di contestazione delle sanzioni, per oltre 7 milioni di euro, relativi ad accise sugli oli minerali, a seguito dello sversamento del prodotto. Uno dei punti di maggior interesse della pronuncia, di cui rari sono i precedenti, riguarda il tema della prescrizione dell'accertamento in materia di accise. Secondo la tesi dell'Agenzia sarebbe applicabile il più ampio termine previsto in caso di contestazione di condotte omissive, per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto con la scoperta della condotta (art. 15 Tua). Ad avviso della Cassazione, invece, il comportamento omissivo cui la norma fa richiamo si riferisce al mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, che non ha consentito alla pubblica amministrazione di procedere all'attività di controllo. Solo in tale ipotesi si giustifica, infatti, uno spostamento del dies a quo del termine di prescrizione, che inizia a decorrere dalla scoperta del fatto illecito. Poiché le condotte contestate nel caso esaminato integrano, secondo quanto rilevato dalla Cassazione, un comportamento di natura attiva, non si giustifica uno slittamento in avanti del termine di prescrizione. Altro aspetto affrontato dalla pronuncia (Lombarda Petroli è stata assistita dall'avvocato Sara Armella) riguarda l'inquadramento giuridico dei verbali, redatti dai funzionari pubblici che hanno periodicamente verificato e misurato le giacenze del deposito fiscale. Tali verbali, chiarisce la Cassazione, hanno valore di prova privilegiata. Comparando la prova indiziaria rappresentata dalla documentazione extracontabile, reperita in sede di attività ispettiva, con le misurazioni nel tempo effettuate, la Corte ha affermato che i verbali redatti dai funzionari pubblici, con cui sono state accertate le regolarità delle operazioni e le quantità di prodotti esistenti, integrano una prova piena, che non può essere scalfita.

Massimo Monosi

—© Riproduzione riservata—

### COMUNE DI BRIATICO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22/10/2019 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267 in data 31/10/2019

#### AVVISO AI CREDITORI

(Estratto)  
VISTA la deliberazione dell'Organo Straordinario di liquidazione n. 1 del 31/10/2019 di insediamento presso il Comune di Briatico; Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378; Visto l'art. 254 del TUEL rubricato "Rilevazione della massa passiva"

#### INVITA

Chiunque ritenga di avere diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo del Comune di Briatico in orario d'ufficio, ovvero a mezzo raccomandata ovvero mediante PEC all'indirizzo protocollo.briatico@asmepec.it) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale, una istanza, in carta libera, il fac-simile, reperibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Briatico e sul sito istituzionale. Briatico, 04/12/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il testo su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

—© Riproduzione riservata—